



Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli S.p.A.

## POLIZZA INCENDIO

<b>Durata:</b>	<b>dalle ore 24.00 del</b>	<b>31.12.2020</b>
	<b>alle ore 24.00 del</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>Frazionamento:</b>	<b>Trimestrale</b>	<b>12/3/6/9</b>

Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le eventuali condizioni riportate a stampa, dagli Assicuratori, che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.

## SOMMARIO

### **SEZIONE 1      DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

Art. 1.1      Definizioni

Art. 1.2      Attività

### **SEZIONE 2      NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

Art. 2.1      Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 2.2      Diminuzione del rischio

Art. 2.3      Modifiche dell'assicurazione

Art. 2.4      Pagamento del premio, decorrenza e durata della garanzia

Art. 2.5      Regolazione del premio

Art. 2.6      Anticipata risoluzione del contratto

Art. 2.7      Rescindibilità annuale

Art. 2.8      Modifiche dell'assicurazione

Art. 2.9      Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Art. 2.10      Oneri fiscali

Art. 2.11      Foro competente

Art. 2.12      Interpretazione del contratto

Art. 2.13      Obblighi in caso di sinistro

Art. 2.14      Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

Art. 2.15      Coassicurazione e Delega

Art. 2.16      Rinvio alle norme di legge

Art. 2.17      Oneri fiscali

Art. 2.18      Assicurazione per conto

Art. 2.19      Tracciabilità dei flussi finanziari

### **SEZIONE 3      CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

Art. 3.1      Oggetto dell'assicurazione

Art. 3.2      Esclusioni

Art. 3.3      Variazione della persona del Contraente

### **SEZIONE 4      NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI**

Art. 4.1      Procedure per la valutazione del danno

Art. 4.2      Mandato dei periti e degli arbitri

Art. 4.3      Determinazione dell'ammontare del danno

Art. 4.4      Determinazione dell'indennizzo per Fabbricati di valore storico

Art. 4.5      Materiale bibliografico

Art. 4.6      Deroga alla proporzionale

Art. 4.7      Modalità per la liquidazione dell'indennizzo

Art. 4.8      Anticipo indennizzo

Art. 4.9      Gestione delle vertenze

### **SEZIONE 5      BENI ASSICURATI, CAPITALI E CALCOLO DEL PREMIO**

Art. 5.1      Beni assicurati

Art. 5.2      Somme assicurate

Art. 5.3      Calcolo del Premio

Art. 5.4      Determinazione delle rate di premio

**SEZIONE 1 - DEFINIZIONI e DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'****1.1. DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intende per:

<b>CONTRAENTE:</b>	Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli S.p.A.
<b>ASSICURATO:</b>	il Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>COMPAGNIA:</b>	l'impresa o il gruppo di imprese assicuratrici che prestano l'assicurazione.
<b>ASSICURAZIONE:</b>	il contratto di assicurazione.
<b>POLIZZA:</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>PREMIO:</b>	la somma dovuta alle Imprese Assicuratrici.
<b>RISCHIO:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>SINISTRO:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista l'assicurazione.
<b>INDENNIZZO:</b>	la somma dovuta dalle Imprese di Assicurazione in caso di sinistro.
<b>FRANCHIGIA:</b>	la parte del danno indennizzabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>SCOPERTO:</b>	la parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

**Art. 1.2 – Attività**

L'attività dell' A.S.I.A. riguarda, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- Gestione delle attività di spazzamento, lavaggio strade, portici e piazze, e delle attività di raccolta (inclusa la raccolta differenziata), trasporto, recupero, smaltimento e trattamento di rifiuti urbani e speciali, compreso carico e scarico di rifiuti in genere, interventi di bonifica, pulizia della zona portuale, sgombero della neve dal suolo pubblico o ad uso pubblico, disinfezione, disinfestazione, pulizia delle spiagge, manutenzione del verde pubblico;
- Altri servizi affini, connessi, complementari e/o strumentali alle attività sopra descritte.

L'A.S.I.A. può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare od affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione degli impianti necessari da chiunque commissionate.

Il Contraente può svolgere l'attività anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di Terzi e/o subappaltatori.

Il Contraente può anche effettuare l'esercizio "per conto" "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

Sono equiparate al Contraente, a tutti gli effetti di polizza, anche le società controllate o collegate dall'Assicurato, svolgenti attività rientranti in quanto sopradescritto, con decorrenza dal momento in cui il Contraente ne chieda l'inserimento in copertura.

Resta inteso che in sede di regolazione del premio l'Assicurato denuncerà anche i dati afferenti dette società.

**SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE****Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 C.C.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

**Art. 2.2 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'Art.1897 del C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Art. 2.3 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 2.4 - Pagamento del premio, decorrenza e durata della garanzia**

L'assicurazione avrà una durata di anni tre decorre dalle ore 24.00 del 31.12.2020 e termina alle ore 24.00 del 31.12.2023 senza tacito rinnovo. L'Azienda si riserva la facoltà di attivare la proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 11 del codice dei contratti nel limite massimo di 6 mesi.

Il Contraente è tenuto a pagare il premio della rata iniziale di perfezionamento, dal 31.12.2020 fino al 31.03.2021, entro settantacinque giorni dalla decorrenza della polizza, altrimenti avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento, salvo diversi accordi fra le Parti.

Le rate di premio, con scadenza trimestrale, successive alla prima devono essere pagate entro le ore 24.00 del settantacinquesimo giorno dopo quello della scadenza.

Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Resta fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

**Art. 2.5 – Regolazione del premio**

Le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo, nella seguente misura:

a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:

- sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
- sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.

b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

Se il Contraente / Assicurato non dovesse comunicare i dati nei tempi indicati al comma a) del presente articolo o non segnalasse comunque variazioni rispetto alla situazione esistente, si intenderanno confermate le somme assicurate in corso e le parti convengono di non procedere con alcuna regolazione.

**Art. 2.6 – Anticipata risoluzione del contratto**

E' data facoltà ad entrambe le parti (Assicurato e Assicuratori) di recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo con un preavviso mediante lettera raccomandata di almeno 90 giorni.

In caso di recesso da parte della Società assicuratrice, questa sarà tenuta entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, al rimborso della parte di premio imponibile relativo al periodo non goduto di copertura assicurativa. Tale recesso comporterà automaticamente la risoluzione da tutti gli altri contratti aggiudicati per lo stesso lotto con la medesima gara d'appalto.

**Art. 2.7 - Rescindibilità annuale**

Al termine di ogni anno assicurativo è data facoltà alle parti di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni dalla scadenza annuale mediante lettera raccomandata. Tale recesso comporterà automaticamente la risoluzione da tutti gli altri contratti aggiudicati per lo stesso lotto con la medesima gara d'appalto.

**Art. 2.8 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 2.9 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata alla Società.

**Art. 2.10 - Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**Art. 2.11 - Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede legale del Contraente.

**Art. 2.12 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato ed al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

**Art. 2.13 – Obblighi in caso di sinistro**

I sinistri saranno denunciati per iscritto entro il termine di 15 giorni dall'evento o dal momento in cui l'Ente ne sia venuta a conoscenza.

L'Ente fornirà alla Società le informazioni e le prove che la stessa possa ragionevolmente richiedere al riguardo.

**Art. 2.14 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio**

La Società alle scadenze trimestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione della data e dell'importo liquidato);

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso l'Impresa, di data di accadimento del sinistro, data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (foglio elettronico) compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso per l'analisi e/o disamina di gruppi di sinistri affini.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

**Art. 2.15 - Coassicurazione e delega**

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale ai sensi dell'art. 1911 C.C.

La Spettabile Compagnia Delegataria all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile Compagnia Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

**Art. 2.16 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni del Codice Civile.

**Art. 2.17 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dagli Assicuratori.

**Art. 2.18 - Assicurazione per conto**

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina di eventuali periti o arbitri, né legittimazione per impugnare le perizie o le decisioni arbitrali, rimanendo convenuto che in tal caso le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Ente e dalla Società.

L'indennizzo che a norma di quanto sopra sarà liquidato in contraddittorio, non potrà essere versato se non con l'intervento all'atto del pagamento dei terzi interessati.

**Art. 2.19 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società Assicuratrice, nonché ogni altra qualsiasi titolo interessata al presente contratto [cd filiera], sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.

I soggetti di cui al paragrafo precedente sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale [Poste Italiane S.p.A.] e riportate, relativamente a ciascuna transazione, il Codice di Identificazione di Gara [CIG] o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto [CUP] comunicati dalla Stazione Appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'art. 3, comma 8 della Legge.

**SEZIONE 3 – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE****Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali diretti e materiali consequenziali ai beni assicurati, verificatisi in conseguenza di uno o più degli eventi di seguito elencati:

- a) **INCENDIO** definito come combustione con fiamma al di fuori di apposito focolare o che dallo stesso si auto estende o propaga;
- b) **FULMINE**
- c) **ESPLOSIONE** definito come sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e/o pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con alta velocità;
- d) **SCOPPIO** definito come repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi. Sono esclusi i danni da ordigni esplosivi;
- e) **IMPLOSIONE** definita come repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi;
- f) **CADUTA DI AEROMOBILI**, loro parti o cose da essi trasportate, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere;
- g) **URTO VEICOLI STRADALI**, e/o carri ferroviari, di proprietà e non dell'Assicurato;
- h) **FUMO GAS E VAPORI** dovuti a guasti improvvisi ed accidentali e/o rotture verificatesi negli impianti a servizio dei fabbricati, oppure sviluppatisi a seguito di eventi garantiti dalla presente polizza e che abbiano colpito le cose assicurate o enti posti nelle immediate vicinanze;
- i) **EVENTI SOCIO POLITICI** scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, anche connessi a furto, rapina ed estorsione, atti di sabotaggio, dimostrazioni di folla. Sono inoltre compresi i danni diretti e materiali cagionati dall'intervento delle Forze dell'Ordine a seguito di tali eventi. Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% (dieci per cento) con un minimo di € 2.500,00. (duemilacinquecento,00) ed un massimo risarcimento pari al 75% della somma assicurata per singolo fabbricato.

Sono esclusi i danni:

- di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità.

La Società ed il Contraente hanno facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia sopra indicata, mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio imponibile, relativo alla sopra indicata garanzia, pagato e non goduto.

- j) **ATTI DI TERRORISMO** La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da atti di terrorismo. Sono esclusi i danni:
  - da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
  - derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con un minimo € 5.000,00 (cinquemila/00) ed un massimo risarcimento del 50% della somma assicurata per singolo fabbricato.

La Società ed il Contraente hanno facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla garanzia sopra indicata, mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio imponibile, relativo alla sopra indicata garanzia, pagato e non goduto.

- k) **EVENTI ATMOSFERICI** uragani, trombe d'aria, tempeste, bufere, nubifragi, azione del vento, grandine e simili manifestazioni atmosferiche, quando detti eventi sono caratterizzati da violenza o intensità riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti assicurati e non.

Sono garantiti anche i danni causati da bagnamento che si dovesse verificare all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine, neve, gelo, ghiaccio attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell'importo di € 1.000,00 (mille/00) ed un massimo risarcimento pari al 70% delle somme assicurate.

Sono esclusi i danni, verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, causati da:

- cedimento o franamento del terreno;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina.

Sono inoltre esclusi i danni subiti da:

- alberi, siepi, coltivazioni in genere;
- enti all'aperto, ad eccezione di installazioni ed impianti fissi per natura e destinazione;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che non siano derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- baracche in legno o in plastica e quanto in esse contenuto.

**l) FENOMENI ELETTRICI** Danni arrecati a macchine, impianti, apparecchiature e circuiti elettrici ed elettronici, per effetto di correnti o scariche od altri fenomeni di natura elettrica, elettromagnetica e/o elettrostatica, da qualsiasi motivo occasionati, anche quando si manifestassero sotto forma di abbruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio. La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile. Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ed un massimo risarcimento per sinistro e per singolo fabbricato di € 50.000,00 (cinquantamila/00). Resta comunque convenuto che per tale garanzia il limite massimo di risarcimento annuo sarà di € 100.000,00 (centomila/00).

**m) ACQUA CONDOTTA** La società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua- esclusa acqua piovana- a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi. Il limite massimo di risarcimento è fissato in € 5.000,00 (cinquemila/00) per singolo fabbricato assicurato previa detrazione per singolo sinistro di € 250,00 (duecentocinquanta/00). Resta comunque convenuto che per tale garanzia il limite massimo di risarcimento annuo sarà di € 75.000,00 (settantacinquemila /00).

**n) FUORIUSCITA DI ACQUA, FLUIDI E LIQUIDI CONDOTTI IN GENERE TRABOCCHI E RIGURGITI DI FOGNE.** Conseguente ad occlusione, guasto o rottura accidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, termici, di estinzione automatica, incluse le relative tubazioni e alimentazioni compresi i danni derivanti da rigurgiti di fogna. Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ed un massimo risarcimento di € 50.000,00 (cinquantamila/00) per singolo fabbricato. Resta comunque convenuto che per tale garanzia il limite massimo di risarcimento annuo sarà di € 75.000,00 (settantacinquemila /00).

**o) SPESE PER RICERCA GUASTI** in caso di danno indennizzabile causato da fuoriuscita di acqua condotta, la Società indennizza, fino alla concorrenza della somma di € 5.000,00 (cinquemila/00), e senza l'applicazione del disposto dell'art. 1917 C.C. (Assicurazione Parziale) le spese sostenute per la ricerca nei fabbricati assicurati, della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di Euro 500,00 (cinquecento/00);
- in nessun caso la Società pagherà, per ogni sinistro importo superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per singolo fabbricato.

Resta comunque convenuto che per tale garanzia il limite massimo di risarcimento annuo sarà di € 100.000,00 (centomila/00).

**p) INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI** La Società risponde dei danni materiali e diretti, subiti agli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento, anche se tali eventi sono causati da terremoto, ad esclusione dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, smottamento del terreno, ed i danni ad enti all'aperto.

Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell'importo di € 2.500,00. (duemilacinquecento/00) ed un massimo risarcimento pari al



50% delle somme assicurate per singolo fabbricato assicurato.

Resta comunque convenuto che per tale garanzia il limite massimo di risarcimento annuo sarà di € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).

- q) **FRANE, SMOTTAMENTI, CEDIMENTI DEL TERRENO** Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell'importo di € 2.500,00. (duemilacinquecento/00) ed un massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo pari al 30% (trentapercento) delle somme assicurate per ogni singolo fabbricato assicurato. Resta comunque convenuto che per tale garanzia il limite massimo di risarcimento annuo sarà di € 100.000,00 (centomila/00).
- r) **ONDA SONICA.** Danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonica o supersonica.
- s) **AUTOCOMBUSTIONE.** Sono garantiti i danni prodotti da autocombustione, intendendosi per tale la combustione spontanea senza fiamma, agli enti assicurati.
- t) **RICORSO DEI LOCATARI.** La società nei casi di Responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato o dei locali descritti in polizza, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e nei limiti di € 25.000,00 (venticinquemila/00), per sinistro ed annualità assicurativa, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio o dagli eventi previsti dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, alle cose mobili di proprietà dei locatari. Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'Assicurato. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
- u) **PERDITA DELLE PIGIONI O MANCATO GODIMENTO DEI LOCALI.** Se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, l'assicurazione è prestata per i locali effettivamente appigionati, fino a concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno e, per i locali occupati dall'Assicurato-proprietario, fino a concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa. In entrambi i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare 1/15 del valore del fabbricato rapportato alle singole unità immobiliari. Nessuna indennità spetta all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione od occupazione dei locali ripristinati.
- v) **RICORSO TERZI** La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, sino alla concorrenza del 10% del massimale e comunque entro il massimale stesso. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato con colpa grave.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

1. il coniuge, il convivente, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
2. qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
3. quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di

cui ai punti a) o b);

4. le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) o b).

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

- r) **RICOSTRUZIONE DOCUMENTI, ARCHIVI E MATERIALE MECCANOGRAFICO** La Società risponde del costo del materiale relativamente ad archivi, documenti, disegni, registri, libri, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, distrutti o danneggiati da eventi risarcibili a termini di polizza. Il limite di indennizzo per sinistro è pari al 10% dell'importo indennizzabile per la partita "contenuto", senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 C.C. Inoltre la Società rimborserà anche le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento e/o ricostruzione. Per la garanzia relativa alle spese di rifacimento o ricostruzione, la Società risponderà fino alla concorrenza massima dell'importo di €. 10.000,00 (diecimila/00) senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del C.C. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di dodici mesi dal sinistro. Per queste garanzie verrà applicata una franchigia assoluta di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per evento.
- s) **SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO**. La Società risponde delle spese necessarie per la demolizione, lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento di eventuali residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie. Per tali danni il massimo risarcimento, per ogni singolo sinistro, sarà di € 25.000,00 (venticinquemila/00).
- t) **ONORARI DEGLI ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI E PERITI**. La Società risarcisce le spese sostenute dall'Assicurato a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali relative agli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessarie a definire l'entità dei danni subiti od anche finalizzate al rifacimento ed alla riparazione dei beni danneggiati nonché gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento laddove l'Ente ne abbia l'obbligo, sono comunque escluse dalla presente garanzia le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo. Sono compresi inoltre gli onorari del perito di parte e la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale. Per tali spese il massimo risarcimento, per ogni singolo sinistro, sarà di € 5.000,00 (cinquemila/00) con il massimo di € 50.000,00 (cinquantamila/00) per annualità assicurativa.
- u) **GUASTI FATTI PER ORDINE DELLE AUTORITA'**. Sono risarcite le spese comunque sostenute per guasti causati da ordine delle Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire, arrestare o ridurre un danno garantito con la presente polizza.
- v) **MAGGIORI SPESE**. Sono risarcibili le maggiori spese, compresi gli oneri di urbanizzazione e/o concessione, che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze, statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione dei fabbricati e delle loro strutture nonché l'uso dei suoli. Per tali danni il massimo risarcimento, per ogni singolo sinistro, sarà di € 50.000,00 (cinquantamila/00) e per anno assicurativo di € 150.000,00 (centocinquantamila/00).
- w) **SPESE DI RESTAURO**. Relativamente a fabbricati di particolare struttura e pregio architettonico, l'assicurazione è prestata contro i danni diretti, comprese le spese di restauro, prodotti dagli eventi assicurati con la presente polizza, a seguito dei quali risultino anche solo parzialmente deteriorati i suddetti beni. La garanzia verrà prestato con un massimo indennizzo di € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per sinistro e per anno assicurativo, senza l'applicazione dell'Art.1907 del

C.C.. La presente garanzia è prestata con una franchigia di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per sinistro.

**Art. 3.2 - Esclusioni**

La Società assicuratrice non risarcisce i danni:

- cagionati da dolo del Contraente - Assicurato;
- verificatisi in conseguenza di atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni;
- verificatisi in conseguenza di esplosioni od emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che tali danni siano conseguenza di un sinistro risarcibile a termini della presente polizza;
- determinati da cedimento, bradisismo, mareggiate, eruzioni vulcaniche e terremoto;
- verificatisi nel caso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale;
- dovuti a umidità, stillicidio, trasudazione o infiltrazione;
- di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

**Art. 3.3 - Variazione della persona del contraente**

In caso di alienazione o cessione dell'Azienda, il Contraente o gli aventi causa devono, entro il termine di 15 giorni dal loro verificarsi, comunicarlo alla Società, la quale nei successivi 30 giorni ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione con preavviso di 15 giorni

**Art. 3.4 - TERREMOTO (Clausola opzionale valida solo se accettata nella offerta tecnica )**

A parziale deroga dell' Art.3.2, la Società indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli da incendio, esplosione e scoppio causati alle cose assicurate da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non indennizza i danni:

- a) causati da eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Relativamente alla presente estensione di garanzia, resta convenuto che :

1. la Società, in caso di sinistro, liquiderà i danni previa detrazione di una franchigia fissa ed assoluta di € 20.000,00 (ventimila/00) per sinistro;
2. per tale garanzia il limite massimo di risarcimento è pari al 50% della somma assicurata per singolo fabbricato.

In ogni caso il limite massimo di risarcimento per sinistro e per annuo non potrà superare € 1.500.000,00 (unmilionequinquecentomila/00).

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente condizione particolare mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata. In caso di recesso da parte della Società, questa provvederà al rimborso della parte di premio imponibile relativo alla garanzia prestata pagata e non goduta.

**SEZIONE 4 – NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI****Art. 4.1 - Procedure per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure - a richiesta di una di esse - mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Ente con apposito atto unico.

Nell'ipotesi di mancato accordo, diretto o fra i periti, la vertenza verrà deferita ad un collegio di tre arbitri nominati uno dalla Società, uno dall'Ente ed il terzo d'accordo fra i primi due o, in difetto - anche su istanza di una sola delle parti - dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede L'Ente.

Ciascuno perito e/o arbitro ha facoltà di farsi assistere coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Gli arbitri, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione dell'arbitro dissenziente.

**Art. 4.2 - Mandato dei periti e degli arbitri**

I periti e/o gli arbitri devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro
- 2) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui ai precedenti articoli;
- 3) procedere alla stima del danno e delle spese risarcibili a termini di contratto.

I risultati delle operazioni dei periti o del collegio arbitrale devono essere riportati in apposito verbale.

**Art. 4.3 - Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno risarcibile, entro il limite delle somme assicurate, è determinato in conformità alle modalità di seguito indicate:

- a) per danni ai fabbricati verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati;
  - a.1) in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ricostruire le parti di fabbricato danneggiato;
  - a.2) in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l'importo corrispondente alla spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del fabbricato danneggiato;
- b) per i danni ai contenuti (escluso quanto previsto dal successivo punto c), verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati:
  - b.1) in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare le parti del bene danneggiato;
  - b.2) in caso di danno totale, il valore a nuovo, intendendosi per tale l'importo corrispondente alla spesa necessaria per il rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali, oppure equivalenti per rendimento economico;
- c) per i danni a quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, arazzi, tappeti, aventi valore artistico, verificatisi in conseguenza degli eventi assicurati:
  - c.1) in caso di danno parziale le spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento con l'intesa che la somma di tali importi non può superare il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro;
  - c.2) in caso di danno totale il valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro;
- d) per i danni da RICORSO TERZI, la somma che l'Ente deve corrispondere a titolo di risarcimento a terzi;
- e) per i danni, di cui all'art.3.1, relativamente alle spese di demolizione e sgombero, onorari, spese fatte per ordine dell'autorità, maggiori spese e spese di restauro, l'importo delle spese sostenute oltre ai

risarcimenti sopra indicati.

**Art. 4.4 - Determinazione dell'indennizzo per fabbricati di valore storico**

A precisazione ed integrazione di quanto previsto all'art. 4.3 - a.2) si conviene tra le parti che in caso di sinistro che colpisca fabbricati di valore storico, l'indennizzo sarà determinato tenendo conto di eventuali richieste della Sovrintendenza alle Belle Arti e dell'utilizzo di materiali simili a quelli preesistenti.

**Art. 4.5 – Materiale bibliografico**

Relativamente al “materiale bibliografico” e patrimonio documentale in genere della Contraente si conviene che in caso di danni a volumi di opere bibliografiche, la Società compenserà soltanto il relativo valore proporzionale dei medesimi volumi rispetto al valore intero dell'opera danneggiata, salvo il caso in cui non fosse possibile trovare in commercio, entro tre mesi dal sinistro, i volumi da sostituire separatamente dal resto dell'opera.

In tal caso la Società compenserà il valore intero dell'opera danneggiata, acquisendo i volumi rimasti illesi. La società risponde sino a concorrenza dell'importo massimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per singolo volume.

**Art. 4.6 - Deroga alla proporzionale**

La Società si obbliga inoltre a risarcire il danno senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. Si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale nel solo caso in cui si abbia a riscontrare, per i beni colpiti da sinistro una copertura inferiore al suo "valore a nuovo" di oltre il 20% (ventipercento).

**Art. 4.7 – Modalità per liquidazione dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento dell'atto di liquidazione firmato o del verbale di perizia definitiva.

L'importo dell'indennizzo è versato in contanti dalla Società all'Assicurato, salvo diversa indicazione di quest'ultimo, compatibilmente con quanto previsto da eventuali dichiarazioni di vincolo in favore di terzi.

Trascorso tale termine, la Società salvo casi di comprovata forza maggiore, riconoscerà all'Assicurato gli interessi legali di mora sull'importo dovuto, con decorrenza dal termine del predetto periodo di 30 giorni.

**Art. 4.8 - Anticipo indennizzi**

L'Assicurato ha il diritto di richiedere e di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, a condizione che l'ammontare del sinistro superi sicuramente l'importo di € 100.000,00 (centomila/00) e che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e cioè che le risultanze della stima preliminare del danno effettuate dal perito liquidatore diano ampie garanzie, che le circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro siano garantite dal contratto, che vi sia rispondenza nelle descrizioni, dichiarazioni, qualità e quantità delle cose distrutte o avariate, che non vi siano impedimenti contrattuali quali vincoli, interessi di terzi, ipoteche, stato fallimentare, amministrazione controllata.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 gg. dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 gg. dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto in questione non potrà in ogni caso essere superiore a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00)

**Art. 4.9 - Gestione delle vertenze**

La difesa anche giudiziaria delle ragioni dell'Amministrazione contro le pretese dei danneggiati riguardo il rischio locativo ed il ricorso terzi è assunta direttamente dalla Società, che agisce in nome dell'Amministrazione la quale è tenuta a prestare la propria collaborazione designando, ove occorra, legali, tecnici e periti.

Nel caso di procedimento penale, il legale dovrà essere scelto di comune accordo tra la Società e l'Amministrazione; in caso di disaccordo su tale scelta, è in facoltà dell'Amministrazione di nominare un

legale di sua fiducia da affiancare al legale indicato dalla Società.

In ogni caso le spese di difesa, nei limiti stabiliti dall'art. 1917 del C.C., restano a carico della Società.

L'Amministrazione farà pervenire alla Società nel termine di sette giorni dal ricevimento, copia dei documenti giudiziari (citazioni, avvisi di reato, ecc.) mediante i quali si dà inizio al procedimento nei suoi confronti.

L'Amministrazione, o il suo difensore, sono comunque tenuti a trasmettere alla Società copia degli atti processuali esplicitamente da essa richiesti.

Qualora l'interesse della Società alla gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della Società fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui esso si trova.

## SEZIONE 5 – BENI ASSICURATI, CAPITALI e CALCOLO DEL PREMIO

**Art. 5.1 - Beni Assicurati**

Con il presente contratto si intendono assicurati:

- 1) *i FABBRICATI*, intendendosi per tali l'intera costruzione edile o parte di essa compresi: cancelli, recinzioni in genere, gli infissi, i relativi vetri o cristalli, gli impianti fissi per destinazione, le pertinenze, le cabine elettriche e le altre cose fisse destinate in modo durevole a servizio od ornamento dei fabbricati:
  - a) di proprietà dell'Ente;
  - b) di proprietà di terzi e dell'Ente condotti in locazione, comodato, uso, o ovunque ci sia un interesse assicurativo.
- 2) *il CONTENUTO*, intendendosi per tale qualunque bene mobile (compreso ogni genere di attrezzatura, nulla escluso, sia all'aperto nelle aree di pertinenza dell'Ente che contenuto nei fabbricati di cui al precedente punto 1) di proprietà dell'Ente o allo stesso in uso o in deposito da terzi, esclusi gli autoveicoli, i motoveicoli, i natanti, i veicoli in circolazione e le apparecchiature elettroniche.

**Art. 5.2 - Somme assicurate**

L'Assicurazione è prestata per le seguenti partite e somme assicurate:

PARTITA	ENTI ASSICURATI	SOMME ASSICURATE IN EURO	Tasso Lordo	PREMIO LORDO ANNUO
1	Fabbricati (descrizione art. 5.1 punto1)	€ 37.101.337,67		€
2	Contenuto (descrizione art. 5.2 punto 2)	€ 1.350.000,00		€
3	Ricorso terzi	€ 1.000.000,00		€

**Art. 5.3 – Calcolo del premio**

Il premio annuo lordo dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

**SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO:**

<b>PREMIO ANNUO IMPONIBILE</b>	€
<b>IMPOSTE</b>	€
<b>TOTALE</b>	€

**Art. 5.4 – Determinazione delle rate di Premio**

Il premio annuo lordo sarà versato in rate trimestrali determinate come segue:

Rata iniziale dal 31.12.2020 Al 31.03.2021							
Premio netto		Accessori		Premio imponibile		Imposte	Premio lordo
€		€		€		€	€

Rate successive Trimestrali dal 31.03.2021							
Premio netto		Accessori		Premio imponibile		Imposte	Premio lordo
€		€		€		€	€

**L'ASSICURATO****LA COMPAGNIA**

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., la Società ed il Contraente dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:

2.4	Pagamento del premio, decorrenza e durata della garanzia
2.6	Anticipata risoluzione del contratto
2.7	Rescindibilità annuale
2.9	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
2.11	Foro competente
2.12	Interpretazione del contratto
2.13	Obblighi in caso di sinistro
2.14	Obbligo a fornire dati sull'andamento dei sinistri
2.16	Rinvio alle norme di legge
4.8	Anticipo indennizzi
5.2	Somme assicurate

**L'ASSICURATO****LA COMPAGNIA**